

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

Al

Settore Affari Generali e del Personale

Prot. n. 3246 del 13 maggio 2020  
Risposta a nota prot.n. 6975 del 13 maggio 2020

Oggetto: nota Aran prot. n.649 del 21.1.2020 – richiesta chiarimenti

Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell'Ente.

Nel merito si evidenzia che, come asserito nel richiamato parere prot. n. 649 del 21/01/2020, i cui contenuti sono evidentemente noti, se in sede di regolamentazione dell'orario di servizio, l'ente decide che all'interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell'articolazione settimanale dell'orario di lavoro del personale. Quindi, anche per il personale turnista viene meno l'obbligo della prestazione lavorativa.

Ogni valutazione o decisione in ordine alla eventualità di consentire, comunque a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente riconducibile, si ribadisce, all'autonomia gestionale dell'ente che dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l'ente


# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco



---

**SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

Numero di protocollo: **2020/0006975**

Data di registrazione: **13/05/2020**

Titolo: **3**

Classe: **5**

**SPETT.**

**ARAN**

[protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it)

**Oggetto:** Vs. parere n. 649 del 21/01/2020: richiesta chiarimenti.

Con riferimento al vostro parere prot. 649 del 21/01/2020, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del CCNL 21 maggio 2018 che fissa in 36 ore l'orario settimanale contrattualmente dovuto, ritiene codesta Agenzia che, qualora un'Amministrazione escluda dall'orario di servizio del personale turnista un giorno di festività infrasettimanale, in tale settimana quel personale possa rendere meno delle 36 ore dovute? O l'esclusione di quel giorno, stante quanto ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sul trattamento del festivo infrasettimanale per i turnisti, richiede una redistribuzione dell'orario di lavoro sui giorni rimanenti, al fine di rispettare comunque l'orario d'obbligo?

A tal fine, quindi, è legittima la costruzione del turno nell'arco temporale della settimana?

Con i migliori saluti

**Il Responsabile del Settore**

*Documento informatico firmato digitalmente,  
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82  
Codice dell'amministrazione digitale*

---